

Bruxelles, 23 marzo 2015 (OR. en)

6487/15

Fascicolo interistituzionale: 2015/0031 (NLE)

> AGRI 77 PROBA 6

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IT DGB 2B

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

DGB 2B

CONSIDERANDO che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa con la decisione 96/88/CE del Consiglio de è entrata in vigore il 1º luglio 1995 per un periodo di 3 anni fino al 30 giugno 1998. Da allora la convenzione è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. È stata prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2013 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2015. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta l'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

-

6487/15 KPE/ff 2 DGB 2B **IT**

Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1º luglio 2015.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente